

COMUNE DI MILANO

SETTORE TRASPORTI E MOBILITÀ

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DELLE
AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI) E REGOLAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI).

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale - P.G. n. 1.521/2000 - Settore T.M. n. 1/2000 - nella
seduta del 17 luglio 2000. ~~In fase di approvazione da parte dell'O.R.C.~~

APPROVATO dall'O.R.C. il 31/7/00
ESECUTIVO dal 7/8/00

TITOLO I° NORME GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI

Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano.

Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea in genere.

Per particolari finalità di interesse sociale l'Autorità Comunale potrà consentire che gli esercenti il servizio taxi, nel turno ad essi assegnato, svolgano determinati servizi speciali.

ART. 2 - USO COLLETTIVO DEL TAXI.

Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.

L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.

La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.

Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi e della data della corsa.

L'Autorità Comunale potrà determinare, sentite le Organizzazioni di categoria di cui al successivo art. 4, regole e tariffe per servizi innovativi nell'ambito del principio dell'uso collettivo del taxi.

ART. 3 - NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA.

Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale. Alla data di approvazione del presente Regolamento, le licenze in esercizio ammontano a n. 4571.

Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle licenze in esercizio, l'Autorità Comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente organo provinciale, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regione Lombardia n. 20/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA.

Presso il Settore Trasporti e Mobilità è costituita la Commissione Consultiva. La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione è composta:

- da sei Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale, di cui due espressione della minoranza;
- dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
- da 9 Rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- da un Rappresentante delle Associazioni degli utenti;
- da un Rappresentante dell'Ufficio Tecnico Municipale;
- da un Rappresentante dell'A.T.M.;
- da un Rappresentante dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. di Milano;
- da un rappresentante dell'A.C.I.;
- dal Capo Ufficio Autopubbliche o altro Funzionario dello stesso, con funzioni di Segretario.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale. Per ciascuno dei componenti esterni alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente esterno della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.

La Commissione Consultiva può articolarsi in Sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie o per lo svolgimento di particolari compiti.

Le Sottocommissioni agiscono, ad ogni effetto, con i poteri della Commissione Consultiva.

La composizione e la competenza delle Sottocommissioni sono determinate con provvedimenti del Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. La Commissione esprime pareri a maggioranza dei componenti presenti.

Alle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni possono essere chiamati a partecipare altri funzionari del Comune in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Il parere espresso dalla Commissione non è vincolante.

La Commissione Consultiva in composizione ristretta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria, funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di licenze di esercizio per il servizio taxi con autovettura.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 5 - CONTROLLO SUL SERVIZIO

Il controllo sul servizio taxi è esercitato dall'Amministrazione Comunale tramite il Settore competente per materia e la Polizia Municipale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8, 2° comma, lett. i) della Legge Regione Lombardia n. 20/95.

ART. 6 - LICENZE DI ESERCIZIO.

L'esercizio del servizio taxi è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo è necessaria una licenza di esercizio.

Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento.

Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.

TITOLO II°

MODALITÀ DI ESERCIZIO

ART. 7 – CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI.

Per l'esercizio del servizio di taxi il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing.

ART. 8 - RILASCIO LICENZE DI ESERCIZIO PER IL SERVIZIO TAXI.

Sentita la Commissione di cui all'art. 4, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorsi appositamente banditi con deliberazione del Consiglio Comunale, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 10 e seguenti.

ART. 9 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO TAXI

Le licenze sono assegnate mediante concorso ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

- a) età non superiore ai 55 anni;
- b) cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, nel qual caso l'interessato dovrà dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

- c) non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 presso la C.C.I.A. di Milano;
- e) residenza nel Comune di Milano o in altro Comune della Provincia ovvero in un Comune dell'area comprensoriale, qualora determinata a norma di legge, o in un Comune non distante oltre 50 Km. da Milano;
- f) non essere stato titolare in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura;
- g) non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività.

ART. 10 - CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA DI ESERCIZIO TAXI.

La licenza per l'esercizio del servizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della licenza da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), g) dell'art. 9;
- b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

ART. 11 - RINNOVAZIONE DELLA LICENZA A CAUSA DI MORTE

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne comunicazione all'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dall'avvenuto decesso.

La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini sopra specificati è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 12 - FIGURE GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.

I titolari di licenza di esercizio per il servizio taxi, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti all'art. 7 - 3° comma - della Legge n. 21/92.

Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dal Codice Civile.

Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all'Ufficio comunale preposto entro 30 giorni dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni.

Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti, sono altresì tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

ART. 13 - DIVIETO DI TITOLARITÀ DI LICENZE IN CAPO A PERSONE GIURIDICHE.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

ART. 14 - CAMBIO DI INDIRIZZO.

Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche.

ART. 15 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.

Il titolare di licenza di esercizio taxi può avvalersi, nell'esercizio del servizio, di collaboratori familiari - in un numero non superiore a due - quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni.

I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento. In deroga alla previsione dell'art. 9 lett. g), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.

In occasione della visita di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.

La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

ART. 16 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti all'art. 9, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21 del 15.1.1992 ed in possesso dei requisiti richiamati al 1° comma, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo la disciplina della Legge n. 230 del 18.4.1962. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del 2° comma dell'art. 1 della citata Legge n. 230/62. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari.

Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio comunale competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui rispettivamente al terzo ed all'ultimo comma del presente articolo.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei (6) mesi.

ART. 17 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO TAXI.

Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.

In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 12 (dodici) mesi, nell'arco dello stesso periodo.

L'Autorità Comunale per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 4, autorizza la sospensione richiesta.

La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al taxi presso l'Ufficio Autopubbliche da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo l'Ufficio Autopubbliche terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

TITOLO III^o

DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 18 - INIZIO DEL SERVIZIO.

Il titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:

- dell'avvenuto rilascio della licenza;
- dell'avvenuto trasferimento della licenza.

Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un periodo valutato discrezionalmente dalla Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'inizio del servizio è subordinato:

- alla presentazione al Settore Trasporti e Mobilità - Ufficio Autopubbliche – della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7;
- alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art. 19.

ART. 19 - VISITA DI CONTROLLO E MODALITÀ DELLE STESSE.

All'inizio del servizio e successivamente una volta all'anno le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visita di controllo presso l'Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità, per l'accertamento:

- della rispondenza dell'autopubblica alle caratteristiche stabilite dallo specifico Regolamento Comunale;
- dell'adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.

Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione, da utilizzare in sostituzione di altra già abbinata alla stessa licenza dal medesimo titolare.

L'Amministrazione Comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.

Le visite di controllo vengono effettuate da un'apposita Sottocommissione costituita tra i membri della Commissione Comunale Consultiva per il servizio taxi, secondo le modalità stabilite all'art. 4 del presente Regolamento.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che verranno - di volta in volta - comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.

Per comprovati e documentati motivi, l'Ufficio Autopubbliche è autorizzato a differire, oltre la scadenza annuale prevista, la data di presentazione dell'autopubblica da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive. Non è ammessa la deroga alla data di convocazione per l'eventuale visita straordinaria.

Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.

Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.

Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla Sottocommissione verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Alle autopubbliche non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Sottocommissione.

ART. 20 - ABBINAMENTI, TAXI DI SCORTA.

In caso di esito negativo della visita di controllo di cui all'articolo precedente e in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo, per cause non dipendenti dalla volontà del titolare, superiore a tre giorni, può essere consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autopubblica in turno diverso da quello nel quale questa viene utilizzata.

L'abbinamento non può avere durata superiore a 120 giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi con provvedimento del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità.

Nell'ambito organizzativo del servizio il Comune può definire un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle autopubbliche in effettivo esercizio.

L'uso dei taxi di scorta potrà essere consentito nei casi ed alle condizioni previste ai primi due commi del presente articolo.

Il Comune stabilisce, con apposito provvedimento, le condizioni per il rilascio e l'uso dei taxi di scorta in modo da garantire a tutti gli operatori l'accessibilità a tale servizio.

Il rilascio delle licenze per i taxi di scorta potrà avvenire in favore di organismi economici ed associativi di categoria.

La titolarità della licenza per i taxi di scorta comporta, da parte dell'organismo assegnatario, il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dalle vigenti norme di legge.

ART. 21 - TURNI DI SERVIZIO DELLE AUTOPUBBLICHE E DEI CONDUCENTI.

L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4, determina l'orario dei turni del servizio, in modo da garantire un adeguato servizio per l'intero arco delle 24 ore.

I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

ART. 22 - AUTOVETTURE IN CIRCOLAZIONE.

Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.

In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.

L'effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità che saranno approvate con apposito provvedimento dall'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - STAZIONAMENTO IN TURNO DI SERVIZIO.

La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione di detti posteggi avviene, mediante ordinanza sindacale e previo acquisizione di parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 4. L'allestimento e la manutenzione delle aree spetta all'Amministrazione Comunale.

In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all'altra nell'ordine di arrivo ed avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto.

L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel posteggio, fatte salve le diverse normative vigenti nell'ambito delle aree aeroportuali o ferroviarie, sempre che a parità di offerta la scelta non sia discriminatoria tra gli operatori presenti.

E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.

E' inoltre consentito ai taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.

ART. 24 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO TAXI.

La Giunta Comunale determina le tariffe e le condizioni di trasporto, nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Quadro n. 21/92 e nella Legge Regione Lombardia n. 20/95, e successive modificazioni, oltre che delle ulteriori norme vigenti in materia.

Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale sulle caratteristiche dei taxi.

A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuto nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento.

ART. 25 - TASSAMETRO.

Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, comprensivo dei supplementi dovuti.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell'Ufficio comunale competente. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.

In deroga alla previsione precedente ed unicamente nei casi in cui è impossibile l'intervento presso l'Ufficio Autopubbliche a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l'intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell'Ufficio comunale citato.

Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.

ART. 26 - RICHIESTE DI SERVIZIO. OBBLIGHI E FACOLTÀ DEL CONDUCENTE.

Le richieste di servizio taxi, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell'utente ovvero di inizio del servizio, comportano l'obbligatorietà della prestazione solo se hanno ad oggetto il territorio comunale ovvero comprensoriale, o le aree conurbate qualora determinate.

Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore, è obbligatorio, e in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa.

Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti sopra indicati non comportano l'obbligatorietà della prestazione. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 50% del costo presunto del servizio quantificato su base chilometrica.

L'acquisizione del servizio e conseguentemente l'inizio della corsa, da parte delle autopubbliche in turno, può avvenire mediante:

- richiesta diretta avanzata all'autopubblica in stazionamento di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
- richiesta diretta all'autopubblica in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche o utenti in attesa;
- richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi appositamente installati presso i posteggi taxi o centrale radio-taxi, ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi.

Le modalità dello svolgimento dei servizi attraverso le centrali radio-taxi devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti.

I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.

L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica sino ad un massimo di 60 minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso l'utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata.

Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'autopubblica è da considerare libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

E' obbligatorio il trasporto - solo e sempre unitamente ai passeggeri - di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono comunque essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o insudici. Per eventuali risarcimenti dovuti per perdita o avaria delle valigie e/o colli trasportati si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge n. 450 del 22/8/1985.

E' obbligatorio il trasporto dei cani per non vedenti.

Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate:

- da persone in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- da bambini non accompagnati da persona maggiorenne;
- da persone con animali di qualsiasi specie;
- quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

ART. 27 - AUTOPUBBLICHE FUORI SERVIZIO.

Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:

- 1) non siano in turno;
- 2) per guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- 3) per malore del conducente;
- 4) nei casi previsti all'art. 16 – 1° comma – qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida;
- 5) vengano ritirati – durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.

Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la scritta "Fuori Servizio", secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Quando l'autopubblica è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta.

Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte del competente Settore Trasporti e Mobilità.

Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.

ART. 28 - PREZZO DEL SERVIZIO.

Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il costo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.

A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, della località di inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata. Le caratteristiche dimensionali e grafiche della ricevuta di cui sopra possono essere determinate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere allo stesso versata a titolo di deposito in attesa delle decisioni che al riguardo verranno adottate da parte del Direttore del Settore Trasporti e Mobilità, sentite le parti.

TITOLO IV^o

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 29 - DOVERI DEI CONDUCENTI IN SERVIZIO.

I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo:

- di vestire decorosamente;
- di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
- di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale ovvero comprensoriale, o dell'area conurbata, qualora definita;
- di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.

ART. 30 - ATTI VIETATI AI CONDUCENTI.

Ai conducenti delle autopubbliche in servizio è vietato:

- 1) ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la previsione dell'art. 2;
- 2) tenere sull'autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- 3) adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
- 4) interrompere la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore, ovvero le previsioni di cui agli art. 26 – ultimo comma - e 36 - 2° comma;
- 5) pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro e gli eventuali supplementi dovuti.

ART. 31 - AFFIANCAMENTO.

In deroga alla previsione di cui al punto 2) del precedente articolo, è consentito al titolare della licenza che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di tempo di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.

Analogamente, della previsione di cui al comma precedente possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta giorni successivi alla richiesta di inizio della collaborazione stessa.

L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura dell'Ufficio comunale competente.

ART. 32 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI ALL'INIZIO DELLA CORSA.

I conducenti di autopubbliche in servizio devono, all'inizio della corsa:

- 1) accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente;
- 2) azionare il tassametro ed assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
- 3) aiutare a salire le persone e caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto.

ART. 33 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DURANTE LA CORSA.

I conducenti di autopubbliche in servizio devono, durante la corsa:

- 1) verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
- 2) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
- 3) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

ART. 34 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI AL TERMINE DELLA CORSA.

I conducenti di autopubbliche in servizio devono, al termine della corsa:

- 1) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa specificando gli eventuali supplementi tariffari applicati;
- 2) aiutare a scendere le persone ed a scaricare i bagagli;
- 3) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura;
- 4) azzerare il tassametro.

Nell'ipotesi in cui vengano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto all'Ufficio Comunale Oggetti Rinvenuti o al più vicino Ufficio di Zona della Polizia Municipale o di Stato.

ART. 35 - DOVERI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO.

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

ART. 36 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO.

Agli utenti del servizio è vietato:

- 1) salire o scendere dal veicolo in movimento;
- 2) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;

- 3) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
- 4) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- 5) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- 6) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 7) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.
- 8) fumare nelle autovetture.

L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all'art. 35, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

TITOLO V° SANZIONI

ART. 37 - RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione:

- 1) con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;
- 2) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, istituito presso la C.C.I.A. di Milano;
- 3) mancato aggiornamento del tassametro alle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
- 4) inottemperanza all'obbligo della visita di controllo annuale, a seguito di ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato dopo la scadenza annuale della stessa;
- 5) inottemperanza all'obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
- 6) inottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza di esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
- 7) sprovvista dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, in conseguenza a violazione del Codice della strada che comportano il ritiro immediato degli stessi.

Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza di esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.

ART. 38 - RITIRO CAUTELATIVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

L'Autorità Comunale può disporre il ritiro cautelativo della licenza di esercizio nei seguenti casi:

- 1) alla presenza di documentati motivi di ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
- 2) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.

In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all'art. 16, oppure avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare ai sensi dell'art. 15, del presente Regolamento.

Nella previsione indicata al punto 1, l'Ufficio Comunale provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi del vigente Codice della Strada.

ART. 39 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

L'Autorità Comunale, previo parere di apposita Sottocommissione come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di 90 giorni.

La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla recidiva.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.

ART. 40 - REVOCA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle previsioni di cui all'art. 5 - 1° e 2° comma - della Legge Regionale n. 20/95.

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione sopra citata, può inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che:

- 1) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a 90 giorni, o, se per un periodo inferiore, dopo cinque sospensioni per gravi violazioni;
- 2) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di 180 giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art. 16 del presente Regolamento;
- 3) abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento;

ART. 41 - DECADENZA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di cui all'art. 9, lettera b), c), d), e), g);
- 2) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento;
- 3) mancato inizio o ripresa del servizio nel termine di 90 giorni dai periodi stabiliti agli artt. 17 e 18.

ART. 42 – PROCEDURA ED EFFETTI DELLA REVOCA E DELLA DECADENZA DELLA LICENZA DI ESERCIZIO.

I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza di esercizio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

TITOLO VI^o DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 43 – ADEGUAMENTO APPARECCHI TASSAMETRICI.

In fase di prima applicazione delle previsioni contenute all'art. 25 del presente Regolamento, limitatamente ai tempi per l'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova tariffa, la stessa dovrà essere portata a conoscenza degli utenti mediante avvisi chiaramente leggibili posti all'interno dell'autovettura. Nella fattispecie è fatto obbligo al conducente di rilasciare una ricevuta recante l'importo complessivo della corsa, debitamente compilata e sottoscritta.

ART. 44 - PROVINCIA DI LODI.

I titolari di licenza di esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l'elezione del Consiglio Provinciale 1995 avvenuta in data 23.4.1995, avevano la propria residenza in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della licenza in deroga alla previsione di cui all'art. 9 lettera e) del presente Regolamento.

In caso di trasferimento della residenza ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.

ART. 45 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE.

La graduatoria del concorso per l'assegnazione di licenze di esercizio bandito con deliberazione del Consiglio Comunale del 13.7.1981, ha validità sino all'esaurimento della stessa, con assegnazione agli idonei delle licenze che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 46 - LICENZE PROVVISORIE.

In aggiunta al contingente numerico delle licenze taxi indicato all'art. 2, alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in esercizio n. 19 licenze provvisorie, rilasciate agli idonei non assegnatari del concorso di cui al precedente articolo ed ai soggetti beneficiari della previsione contenuta all'art. 17 - 2° comma - della Legge regionale n. 20/1995.

Le condizioni per l'esercizio dell'attività delle licenze provvisorie sono quelle determinate dai rispettivi provvedimenti di assegnazione.

Le licenze provvisorie dovranno essere convertite progressivamente in definitiva, in capo al soggetto assegnatario, all'atto della disponibilità rispetto al contingente assegnato al Comune di Milano che, in ogni caso, rimane fissato in 4.571 unità.

TITOLO VII° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – ESPLETAMENTO SERVIZI PUBBLICI COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVI DI LINEA.

In deroga alle previsioni contenute nel presente Regolamento, lo svolgimento delle attività previste all'art. 14 – commi 4° e 5° - del D. Lgs. 422/97 non comporta il venir meno delle condizioni per la titolarità della licenza di esercizio taxi.

ART. 48 - PERENTORIETÀ DEL TERMINI.

Tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

ART. 49 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA PER TRASPORTO MERCI.

Le norme del presente Regolamento disciplinano, in quanto applicabili, anche il servizio pubblico da piazza per trasporto merci.

REGOLAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)

ART.1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AUTOPUBBLICHE.

Le autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte dell'ispettorato Generale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.

ART. 2 - CARATTERISTICHE ESTERNE.

a) Colorazione.

La carrozzeria deve essere del colore previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

b) Stemmi identificativi comunali.

Sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, deve essere applicata una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente.

c) Segnale luminoso "taxi".

Il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

d) Accessori.

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

ART. 3 - CARATTERISTICHE INTERNE.

a) Tappeti.

Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.

b) Maniglie di sostegno.

Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

ART. 4 - TARGHE DEL NUMERO CIVICO.

Ad ogni autovettura devono essere apposte due targhe, riportanti il numero civico, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.

Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dall'Autorità Comunale, sentito al riguardo il parere della Commissione Consultiva.

Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

ART. 5 - TARIFFE E AVVERTENZE.

Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza.

Lo stesso deve essere posto sul cruscotto dell'autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.

ART. 6 - TASSAMETRO.

Il tassametro deve essere collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello sterzo del veicolo.

In ogni caso deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti.

ART. 7 - PUBBLICITÀ.

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per le autovetture munite di radio- taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Settore Trasporti e Mobilità e depositati presso l'Ufficio comunale competente.

ART. 8 - CONTRASSEGNI DEL TURNO DI SERVIZIO.

Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno.

I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo:

- quello di maggiori dimensioni - di cm. 15 per 15 - in alto a destra secondo la direzione di marcia;
- quello di minori dimensioni - di cm. 10 per 10 - sul parabrezza in alto ed in mezzo.

I contrassegni del turno di servizio sono forniti dal Comune a spese del titolare della licenza.

L'Autorità Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del Regolamento taxi, può individuare altre forme per l'indicazione del turno di servizio delle autopubbliche.

ART. 9 - SIGILLI DI GARANZIA.


All'impianto tassametrico vengono applicati - a cura dell'Ufficio Comunale competente ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia nel numero e nella posizione stabiliti con apposito provvedimento.

ART. 10 - SANZIONI.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di Legge e di quelle disciplinari ai sensi del Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza.

ART. 11 - NORME TRANSITORIE.

In deroga alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, lettera a), del presente Regolamento, può essere autorizzato l'utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all'entrata in vigore della presente normativa e sino alla sostituzione dello stesso veicolo.



**COMUNE DI MILANO
SETTORE TRASPORTI E MOBILITA'**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA**

Approvato dal Consiglio Comunale:

- in data 24.11.1997 con deliberazione n. 133/1997, pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.11.1997 al 12.12.1997;*
- in data 26.03.2001 con deliberazione n. 46/2001, pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.03.2001 al 13.04.2001.*

Approvato in via definitiva dall'O.RE.CO. in data 09.04.2001, divenuto esecutivo ai sensi di legge dal 23.04.2001.

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Definizione del servizio di autonoleggio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta, messi a disposizione degli utenti all'interno di apposite autorimesse. Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del titolare.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

E' vietato adibire gli autoveicoli sopra indicati a servizi diversi da quello cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea in concessione o provvisoriamente autorizzati.

ART. 2 - Disciplina del servizio.

Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente è di n. 229 unità e viene stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.

Gli autoveicoli da adibire al servizio di cui al 1° comma devono avere le caratteristiche indicate all'art. 14 del presente Regolamento.

La tipologia e le caratteristiche dei suddetti autoveicoli vengono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3 - Commissione Tecnico-Consultiva.

Presso il Settore Trasporti e Mobilità è istituita la Commissione tecnico-consultiva. La Commissione è incaricata di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente Regolamento e l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

La Commissione è composta:

- da tre rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno espressione della minoranza;
- dal Direttore del Settore Trasporti e Mobilità che la presiede, o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato;
- dal Funzionario Direttivo che sovrintende al servizio;
- da un rappresentante dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione;
- da tre rappresentanti delle associazioni degli autonoleggiatori a mezzo autovettura riconosciute in sede nazionale;
- da un rappresentante del movimento cooperativo;
- da un rappresentante designato dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- da un rappresentante delle associazioni degli utenti.

Funge da segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Autopubbliche del Settore Trasporti e Mobilità o altro impiegato dello stesso Ufficio.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Municipale.

Per ciascun componente esterno alla Civica Amministrazione viene, contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico, congiuntamente al rappresentante supplente.

La Commissione - anche in composizione ridotta, che assicuri comunque la rappresentanza di tutte le componenti della categoria - funge da Commissione Giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di autorizzazioni di esercizio per il servizio di autonoleggio.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 4 - Sorveglianza del servizio.

La sorveglianza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso i funzionari ed il personale dell'Ufficio competente nonché dalla Polizia Municipale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME PER LE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

ART. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli Organi competenti.

Gli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio rilasciata da altro Comune, non possono, nell'ambito del Comune di Milano, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel Comune di Milano.

ART. 6 - Rilascio e durata delle autorizzazioni.

Sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del servizio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti i criteri ed i requisiti per la partecipazione al bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio ha durata illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari.

ART. 7 - Condizioni per la trasferibilità delle autorizzazioni per l'esercizio.

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, purchè abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60esimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale.

E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più autorizzazioni per l'esercizio, anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della autorizzazione alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti di cui all'art. 9 lett. A) punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura revocata, dichiarata decaduta o trasferita ad altro soggetto;
- c) non essere contemporaneamente titolare di licenza di esercizio taxi.

ART. 8 - Rinnovazione delle autorizzazioni per l'esercizio causa morte.

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale competente.

La o le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio sono trasferite in favore degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purchè ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

Qualora nessuno degli eredi anzidetti, entro lo stesso termine, sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme del presente Regolamento per la titolarità ovvero non intendano esercitare direttamente o tramite personale dipendente l'attività, gli stessi ne possono chiedere il trasferimento ad altri soggetti purchè in possesso dei requisiti prescritti.

Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano tra gli eredi figli minori, ogni determinazione relativa alla disponibilità della/e autorizzazione/i dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare, fatte salve le prescrizioni di legge in materia.

L'autorizzazione di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essi specificati.

Durante il decorso dei termini previsti dai punti precedenti è giustificata ad ogni effetto l'interruzione del servizio.

ART. 9 - Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni.

A) Per le persone fisiche:

- 1) età non superiore ai 55 anni;
- 2) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, nel qual caso dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

- 3) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
- 4) non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, semprechè non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
- 5) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 4);
- 6) risiedere nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
- 7) essere iscritto al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 8) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui al precedente punto 2);
- 9) non titolarità in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

B) Per le persone giuridiche:

- 1) avere la sede principale o secondaria nel Comune di Milano o in un altro Comune della Provincia;
- 2) essere iscritte alla Camera di Commercio e presso la Cancelleria del Tribunale competente;
- 3) i cui titolari o legali rappresentanti abbiano i requisiti richiesti al punto A), ad eccezione dell'obbligo della residenza in un Comune della Provincia.

ART. 10 - Sede dell'esercizio ed ubicazione delle autorimesse.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio devono comunicare all'Ufficio competente la propria sede e l'ubicazione delle rimesse presso le quali debbono stazionare i veicoli.

Queste ultime devono essere ubicate nel Comune di Milano, tranne nel caso ipotizzato al successivo 4° comma.

Entro 30 giorni deve essere comunicata all'Ufficio competente ogni variazione intervenuta.

Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.

CAPO III

NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

ART. 11 - Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l'attività entro sei mesi dalla comunicazione della intervenuta intestazione della autorizzazione. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un termine valutato discrezionalmente da parte della Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il titolare deve altresì presentare all'Ufficio Autopubbliche, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli autoveicoli, in numero di uno per ciascuna autorizzazione e fornire, contemporaneamente, la documentazione atta a provarne la disponibilità e di avere contratto l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità.

Anche successivamente, il titolare è tenuto a presentare, a semplice richiesta dell'Ufficio, la documentazione prevista nel comma precedente.

ART. 12 - Visite di controllo.

Gli autoveicoli sono sottoposti, all'inizio del servizio e, successivamente, una volta all'anno, a visita di controllo presso l'Ufficio Autopubbliche. Le visite sono effettuate dalla Commissione di cui all'art. 3, anche in composizione ridotta determinata con apposito provvedimento adottato dall'Autorità Comunale competente.

Potranno essere disposte altre visite a carattere straordinario.

Le visite di controllo hanno lo scopo di verificare, oltre che la scrupolosa osservanza delle norme del Regolamento, lo stato di conservazione e decoro degli autoveicoli, la loro rispondenza alle caratteristiche previste dal presente Regolamento e l'adempimento di tutte le prescrizioni sul servizio adottate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico, riservati all'Ufficio Provinciale M.C.T.C.

In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio richiesta dall'Ufficio competente.

ART. 13 - Modalità per le visite di controllo.

Le visite di controllo hanno luogo nella località, giorno ed ora comunicati con apposito avviso.

Per comprovati e documentati motivi di servizio aziendali o per cause di forza maggiore, l'Ufficio Autopubbliche è autorizzato a differire la data di presentazione dell'autoveicolo da sottoporre a verifica per un massimo di due sedute immediatamente successive, purchè nell'ambito dell'anno solare di riferimento.

Alla località di visita possono accedere solo i titolari di autorizzazione, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti degli autoveicoli.

Sulla autorizzazione comunale degli autoveicoli ritenuti idonei dalla Commissione di cui all'articolo precedente, verrà apposto il visto comprovante l'avvenuta visita.

Qualora la Commissione accerti l'inidoneità del veicolo, si provvede al ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio ed il titolare dovrà rimettere in efficienza o sostituire l'autoveicolo entro un mese dal giorno della visita. Questo termine, nel caso di sostituzione dell'autoveicolo, può essere prorogato su parere della Commissione, fino ad un massimo di sei mesi.

Qualora siano riscontrate irregolarità di lieve entità, può essere consentita la continuazione del servizio sulla base di un permesso provvisorio rilasciato, su parere della Commissione, dall'Ufficio competente. Il titolare ha l'obbligo di sottoporre a nuova visita l'autoveicolo entro il termine assegnato. A seguito dell'inutile decorso di tale termine, si provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 14 - Caratteristiche degli autoveicoli.

Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di autonoleggio con conducente devono essere omologati per almeno cinque posti, compreso quello del conducente e la carrozzeria deve avere

almeno quattro portiere laterali di accesso ovvero due portiere per gli autoveicoli con più di cinque posti.

In deroga alla previsione di cui al comma precedente, può essere autorizzato l'utilizzo per il servizio di autoveicoli già immatricolati per il servizio di autonoleggio con conducente ed abbinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano con quattro posti e due portiere laterali di accesso.

Le situazioni difformi alle previsioni sopra indicate, dovranno essere regolarizzate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 15 - Autoveicoli in circolazione.

Ogni autoveicolo destinato al servizio deve essere contraddistinto da appositi contrassegni del tipo determinato dalla Autorità Comunale competente, posizionati nel modo seguente:

- sul parabrezza in modo interamente visibile, quello anteriore;
- sulla destra della targa di immatricolazione dell'autoveicolo ed affrancato alla stessa da apposito sigillo apposto dall'Ufficio Comunale competente, la targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile e lo stemma comunale;
- sul lunotto posteriore, in modo interamente visibile, quello con la scritta "NOLEGGIO".

Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti della autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.

Il servizio dei conducenti è svolto in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

ART. 16 - Stazionamento degli autoveicoli.

E' fatto divieto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente nelle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio, salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.

In caso di necessità e sempre che il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che gli autoveicoli sostino agli scali di arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

ART. 17 - Prezzo del servizio. Tariffe e condizioni di trasporto.

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Le tariffe devono essere determinate ai sensi del D.M. Trasporti in data 20.4.1993 e successive modificazioni e la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3, può determinare i limiti delle tariffe stesse e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto - se determinate ai sensi del comma precedente - debbono essere tenute, a disposizione degli utenti, nella sede del titolare e nelle autorimesse.

ART. 18 - Interruzione del servizio e diritto al pagamento.

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perchè il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.

Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al primo comma e l'utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.

Qualora gli utenti intendano trattenere l'autoveicolo fermo a loro disposizione allorchè debbano scendere per loro particolari esigenze, a richiesta del conducente possono corrispondere l'importo relativo al percorso già effettuato e risultante dal contachilometri ed altresì, a titolo di deposito, una somma da contrattarsi in relazione al tempo per il quale chiedono di essere attesi.

Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità concordate, ed in caso di contestazione, la somma in questione verrà trattenuta dal conducente in attesa delle decisioni che verranno adottate da parte dell'Assessore preposto al Settore competente per materia.

CAPO IV

NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

ART. 19 - Doveri generali dei conducenti.

I conducenti di autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei Regolamenti, le altre norme di servizio emanate dagli Organi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 20 - Comportamento in servizio.

I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- 1) indossare in servizio abiti decorosi;
- 2) essere muniti, durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dall'art. 15 ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
- 3) tenere con gli utenti un contegno corretto;
- 4) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- 5) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- 6) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione,

debbono depositare quanto ritrovato, nel più breve tempo possibile, all'Ufficio oggetti rinvenuti od al più vicino Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Milano;

- 7) compiere i servizi di pubblica utilità richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da organi di Polizia ovvero da chiunque per il trasporto di persone ferite o colte da malore. In caso di mancato pagamento provvederà l'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Ai conducenti di autoveicoli in servizio di autonoleggio da rimessa è fatto divieto:

- 1) di interrompere di propria iniziativa il servizio, eccettuati i casi previsti dall'art. 21 ed ogni altro caso in cui l'utente commetta atti costituenti reato;
- 2) di consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espreso consenso degli utenti;
- 3) fumare nell'autoveicolo;
- 4) di tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

CAPO V

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

ART. 21 - Atti vietati agli utenti del servizio.

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature;
- 2) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- 4) fumare nell'autoveicolo.

CAPO VI

NORME PER IL RITIRO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

ART. 22 - Ritiro della autorizzazione di esercizio a cura degli incaricati della sorveglianza.

Gli incaricati della sorveglianza sullo svolgimento del servizio provvedono all'immediato ritiro della autorizzazione di esercizio o del permesso provvisorio rilasciato ai sensi dell'art. 13 nei seguenti casi:

- 1) sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione o scadenza del permesso provvisorio;
- 2) inottemperanza all'obbligo di sottoporre l'autovettura alla visita di controllo ordinaria e straordinaria;
- 3) autoveicolo sprovvisto dei contrassegni identificativi oppure quando gli stessi risultino non conformi a quelli stabiliti dalle vigenti norme in materia;

- 4) sospensione della patente di guida per violazioni a norme del Codice della Strada, qualora la persona del conducente coincida con il titolare dell'autorizzazione comunale.

SANZIONI

ART. 23 - Sospensione della autorizzazione di esercizio.

In caso di non osservanza delle norme previste nel presente Regolamento, il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare n. 90 giorni.

Le violazioni alle prescrizioni contenute agli artt. 1, 10 e 16 del presente Regolamento comportano la sospensione temporanea della o delle autorizzazioni di esercizio per un periodo da uno a novanta giorni.

ART. 24 - Decadenza della autorizzazione di esercizio.

Il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, pronuncia la decadenza della autorizzazione, oltrechè nei casi previsti dall'art. 8 e dall'art. 11, 1° comma, nei seguenti casi:

- a) in cui si accerti la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio della autorizzazione stessa è stato subordinato;
- b) di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 giorni senza giustificato motivo.

ART. 25 - Revoca della autorizzazione di esercizio.

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 3, può revocare la autorizzazione di esercizio nei seguenti casi:

- 1) in caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione della autorizzazione per l'esercizio del servizio, per le cause previste al secondo comma dell'art. 23 del presente Regolamento;
- 2) uso per il servizio di autoveicoli non immatricolati o non autorizzati per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
- 3) inosservanza ripetuta delle prescrizioni di cui agli articoli 9, 11 e 14;
- 4) svolgimento del servizio da parte di conducente che non abbia conseguito la patente di guida e/o il certificato di abilitazione professionale prescritti ovvero con gli stessi revocati;
- 5) svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione della autorizzazione di esercizio.

La autorizzazione di esercizio può inoltre essere revocata quando al titolare che commette una infrazione siano già state comminate, nel corso dell'ultimo quinquennio, una sospensione

della autorizzazione per un periodo superiore a novanta giorni, o, se per un periodo inferiore, più di tre sospensioni.

ART. 26 - Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca della autorizzazione di esercizio di autonoleggio.

I provvedimenti di decadenza o di revoca delle autorizzazioni di esercizio di autonoleggio devono essere preceduti da una diffida notificata all'interessato a regolarizzare la propria posizione, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse.

ART. 27 - Sanzioni pecunarie.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dagli artt. 23, 24 e 25, le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecunarie previste per le infrazioni a norme dei Regolamenti Comunali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO VII

TRASPORTO SPECIFICO DI PERSONE

ART. 28- Definizione di autoveicoli per trasporti specifici di persone.

Per autoveicoli adibiti al trasporto specifico di persone si intendono quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.

In deroga ai casi previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento ed in osservanza a quanto disposto dal Codice della Strada, il Dirigente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per il trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
- b) possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione: "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
- c) i soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento, ad eccezione della previsione contenuta al punto 8 della lettera A);
- d) il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;

e) in deroga ai casi previsti agli artt. 7 e 8; l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto;

gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE

ART. 29 - Provincia di Lodi.

I titolari di autorizzazione/i per l'esercizio che, alla data della definitiva istituzione della Provincia di Lodi coincidente con l'elezione del primo Consiglio Provinciale avvenuta in data 23.4.1995, avevano la sede della ditta in uno dei Comuni facenti parte della nuova Provincia, conservano la titolarità della/e autorizzazione/i in deroga alla previsione di cui all'art. 9 lett. A)6 e B)1' del presente Regolamento.

In caso di trasferimento della sede della ditta ad altra località, gli stessi titolari perderanno la prerogativa sopra indicata e dovranno rientrare in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 9.

